



La riforma dello sport



Consulenti del Lavoro in Brescia







In data 28 Settembre 2022 è stata approvata l'entrata in vigore del Dlgs 36 del 2021 che entrerà in vigore dal 1° Luglio con lo schema di decreto integrativo e correttivo sulla riforma dello Sport.

La Riforma dello Sport, di cui al Decreto Legislativo n.36 del 28 febbraio 2021, prevede un profondo riordino degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, con modifiche che hanno influenza anche per gli aspetti che riguardano il lavoro sportivo.



LE FINALITA'

La riforma del diritto del lavoro sportivo chiude un percorso iniziato da diversi anni (legge 86 del 2019) ma in particolare:

- a. Individua la figura del lavoratore sportivo senza distinzioni di genere <u>indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività svolta</u> e definisce il relativo inquadramento della materia in ambito assicurativo, previdenziale e fiscale.
- b. Disciplina i rapporti di <u>collaborazione di carattere</u> <u>amministrativo di natura non professionale per le prestazioni a favore delle Asd</u> (tenendo conto delle peculiarità e del loro fine non lucrativo).





ATTO COTISTITUTIVO E **STATUTO**

Il decreto stabilisce la data del 31/12/23 per l'adeguamento degli statuti in base all'art. 7 del Dlgs 26/21

- nell'oggetto sociale l'indicazione dell'organizzazione in via stabile e principale dell'attività sportiva dilettantistica
- l'indicazione dell'attività diversa dall'attività sportiva (attività commerciali svolte al fine di finanziare l'attività principale)

La mancata conformità dello STATUTO ai criteri sopra citati RENDE INAMMISSIBILE la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.







ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali espresse nell'atto costitutivo a condizione che nell'atto stesso siano previste e che abbiano CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE rispetto alle attività istituzionali (quelle principali)

Il mancato RISPETTO PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI dei criteri comporta la cancellazione d'ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.



Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo.

Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale.

I soggetti tesserati, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazione ed internazionale.



Dal 1 luglio **2023 il soggetto che collabora con un Ente Sportivo Dilettantistico potrà** essere inquadrato come:

VOLONTARIO

Colui che non percepisce alcun compenso ma effettua prestazioni a favore della ASD.

LAVORATORE SPORTIVO

Colui che percepisce un corrispettivo per l'attività sportiva svolta.





I DIPENDENTI PUBBLICI

NON RETRIBUITO

Se prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche <u>fuori dagli orari di lavoro</u>, potranno continuare ad operare nello sport **previa** <u>semplice comunicazione all'amministrazione</u> di competenza (operano in qualità di volontari).

RETRIBUITO

Se percepiscono compensi dovranno essere in possesso di specifica autorizzazione (meccanismo del silenzio-assenso se non interviene entro 30 gg dalla richiesta, l'autorizzazione o il rigetto), e a tali compensi si applicherà la disciplina prevista al comma 6 dell'articolo 36.



Le società e le associazioni sportive, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità dei amatoriali.

Le prestazioni dei volontari sono <u>comprensive dello svolgimento</u> <u>diretto dell'attività sportiva</u>, nonché della <u>formazione</u>, della <u>didattica</u> e della <u>preparazione degli atleti</u>.

Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza purché non superino l'importo di 150 euro mensili.

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.



Indennità chilometrica Ris AdE 38/E 11/04/14



Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Ulteriore particolarità per i volontari:

ASSICURAZIONE RC



IL LAVORATORE SPORTIVO

Atleta

Allenatore

Istruttore

E' LAVORATORE SPORTIVO

Direttore sportivo

Direttore tecnico

Preparatore atletico

Direttore di gara

SETTORE PROFESSIONISTICO O
DILETTANTISTICO

UOMO O DONNA



E' LAVORATORE SPORTIVO:

- l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.
- ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.
- con esclusione delle mansioni di carattere amministrativogestionale.



COME DEFINIRE IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

In base alla tipologia di lavoro



Lavoro subordinato



Lavoro autonomo



Collaborazione coordinata e continuativa



- oggetto della prestazione è **l'energia lavorativa** che il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro sotto la vigilanza e le direttive del datore di lavoro:
- assoggettamento gerarchico
- sussistono indici sussidiari: orario, retribuzione fissa, assenza di rischio, etc.

Lavoro autonomo (art 2222 cc):

- oggetto della prestazione è **l'opera / il servizio** cioè il risultato della propria attività organizzata in piena autonomia e a proprio rischio.

Lavoro c.d. parasubordinato (art.409co.1n.3c.p.c) / co.co.co):

- personalità, continuità coordinazione, connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o nelle finalità perseguite dalla ASD in base a modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti.



ATTENZIONE !!!





Centri Sportivi



1. Non sono lavoratori sportivi coloro che <u>forniscono</u> <u>prestazioni nell'ambito di una professione</u> la cui abilitazione professionale è rilasciata da <u>appositi albi/ordini</u> o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.



SETTORE PROFESSIONISTI

Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa,



si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.



Ma attenzione

E' contratto di <u>lavoro autonomo</u> quando ricorre almeno uno dei seguenti requisiti:

- L'attività sia svolta in una singola manifestazione sportiva o più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
 - oppure
- Lo sportivo non sia contrattualmente vincolato perciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
 - oppure
- La prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.



SETTORE DILETTANTISMO

Il lavoro sportivo prestato si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (co.co.co):

- Non deve superare le 24 ore settimanali (pur avendo carattere continuativo), escluso il tempo dedicato a manifestazioni sportive.
- Le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.



- L'associazione sportiva è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. (equivale alla comunicazione al centro per l'impiego)
- ▶ Ulteriore obbligo è la tenuta del libro unico (adempimento in via telematica sul Registro delle attività sportive dilettantistiche).
- Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali (limite 5000,00€)



Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l'impiego.





AMMINISTRATIVI / GESTIONALI

NON SONO
LAVORATORI SPORTIVI



In generale altri soggetti che svolgono mansioni NON previste nei regolamenti dei singoli enti affilianti

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro



- Attività (segreteria, receptionist, addetti all'impianto, manutentori) resa a favore delle Asd può essere oggetto di co.co.co.
- Sussiste l'obbligo assicurativo Inail.
- Eventuale iscrizione alla Gestione Separata (attenzione ai limiti previdenziali e tributari).
- Non si applicano le norme in materia di lavoro (Legge 300/70 Statuto dei Lavoratori - Legge 604/66 - Legge 92/2012 - Legge 108/1990 - Legge 223/1991 - Dlgs 23/2015 - Legge 81/2015)



SPORTIVO DILETTANTE
SUBORDINATO

SPORTIVO
PROFESSIONISTA
SUBORDINATO

SPORTIVO DILETTANTE COCOCO

LAVORO SPORTIVO

VOLONTARIO

SPORTIVO PROFESSIONISTA AUTONOMO



IRPEF SU ECCEDENZA

FRANCHIGIA

SPORTIVO DILETTANTE SUBORDINATO

ASSICURAZIONE INAIL

UNILAV E LUL COME **SUBORDINATO**







INPS IN GESTIONE SEPARATA SU ECCEDENZA 5000 (2/3 - 1/3)

FRANCHIGIA

IRPEF SU ECCEDENZA

Centri Sportivi Aziendali e Industriali

C.S.A.In.

SPORTIVO DILETTANTE COCOCO

UNILAV SE SUPERA 5000?

> **BUSTA PAGA SE SUPERA** 15000. LUL SENZA LIMITI?

ASSICURAZIONE INAIL COME COCOCO (CON POSSIBILE RIVALSA PRO QUOTA)





STIPULA

IRPEF COME REDDITO
DA LAVORO DIPENDENTE

INPS IN FONDO
PENSIONE LAVORATORI
SPORTIVI

SPORTIVO
PROFESSIONISTA
SUBORDINATO

ASSICURAZIONE INAIL
COME LAVORATORE
SUBORDINATO

UNILAV SEMPRE

LUL SEMPRE





SPORTIVO PROFESSIONISTA AUTONOMO

EMETTE FATTURA COME LAVORATORE AUTONOMO





ASSICURAZIONI INAIL

- LAVORO SUBORDINATO SI
- CO.CO.CO. SI
- LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE NO
- LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE NO
- Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'**obbligo assicurativo INAIL** prevista dall'art. 5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 38/2000:
- ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico (denuncia di esercizio per la valutazione dei rischi ed il calcolo del premio di assicurazione, denuncia di eventuali variazioni, autoliquidazione del premio, dichiarazione dei salari).
- Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente.





Fascia di Reddito	Contribuzione Inps per i collaboratori non assicurati ad altre forme obbligatorie	Contribuzione Inps per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie	IRPEF
Fino a 5.000,00 euro	NO	NO	NO
Tra 5.000,00 e 15.000,00 euro	25% + 2,03%;	24%	NO
Oltre i 15.000,00 euro	25% + 2,03%;	24%	SI



TRATTAMENTO FISCALE

- I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro.
- Superata la franchigia dei 15.000,00 euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione.
- E' importante evidenziare che i compensi erogati per il lavoro sportivo nell'ambito del dilettantismo, non sono, come gli attuali compensi sportivi, inseriti nei «redditi diversi», ma:
- Per le collaborazioni coordinate e continuative rappresentano «redditi assimilati al lavoro dipendente»
- Per i titolari di partita Iva, restano «redditi di lavoro autonomo».

SIMULAZIONE CARICO FISCALE ANTE RIFORMA



SIMULAZIONI

AI FINI DELLE DETRAZIONI SI IPOTIZZA UNA DURATA RAPPORTO LAVORO DI 10 MESI SI IPOTIZZA UN PREMIO INAIL DEL 1,70 % (DATO STIMATO IN ASSENZA DI DELIBERE INAIL)

VECCHIE COLL.NI SPORTIVE	CASO 1	CASO 2	CASO 3	CASO 4	CASO 5	CASO 6
LORDO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI COLL.RE	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUTI ASD/SSD	-	-	-	-	-	-
INAIL COLLABORATORE	-	-	-	-	-	-
INAIL ASD/SSD	-	-	-	-	-	-
IRPEF COLLABORATORE	-	-	1.211,50	2.423,00	3.634,50	6.159,54
NETTO COLLABORATORE	5.000,00	10.000,00	13.788,50	17.577,00	21.365,50	28.840,46
COSTO ASD/SSD	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00

SIMULAZIONE CARICO FISCALE POST RIFORMA





SIMULAZIONI

NUOVO CO.CO.CO.						
SPORTIVO	CASO 1	CASO 2	CASO 3	CASO 4	CASO 5	CASO 6
LORDO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	35.000,00
CONTRIBUTI COLL.RE	1557	242,17	484,33	726,50	968,67	1.453,00
CONTRIBUTI ASD/SSD	0.2	484,33	968,67	1.453,00	1.937,33	2.906,00
INAIL COLLABORATORE	28,33	56,67	85,00	113,33	141,67	198,33
INAIL ASD/SSD	56,67	113,33	170,00	226,67	283,33	396,67
IRPEF COLLABORATORE	2	(2)	2	982,91	2.188,29	4.577,29
DETRAZIONE	0.5	-	-	982,91	1.566,67	2.312,76
TRATT. INTEGRATIVO REDDITO			-	(-)	1.000,00	-
NETTO COLLABORATORE	4.971,67	9.701,17	14.430,67	19.160,17	24.268,04	31.084,13
DIFFERENZA NETTO	- 28,33	- 298,83	642,17	1.583,17	2.902,54	2.243,67
COSTO ASD/SSD	5.056,67	10.597,67	16.138,67	21.679,67	27.220,67	38.302,67
DIFFERENZA COSTO	56,67	597,67	1.138,67	1.679,67	2.220,67	3.302,67










Centri Sportivi Aziendali e Industriali

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI

C.S.A.In.







35